



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 76
Spedito il 25/1/2012

All'On.le MINISTRO
S E D E

Oggetto: Mozione su “chiamate dirette” ai sensi del art.1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall’art.1-bis della l. 9 gennaio 2009, n. 1, come modificato dall’articolo 29, comma 7, della l. 30 dicembre 2010.

Adunanza del 25/1/2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall’art.1-bis e succ. mod. ove si prevede che le Università possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi;

Visto che la disposizione sopra richiamata nella formulazione vigente attribuisce al CUN il solo potere di nomina di una commissione composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato,

Visto il decreto 1 luglio 2011 (pubblicato in G.U. n.256 del 03 novembre 2011) in cui si identificano quali presupposti che legittimano il ricorso all’istituto della chiamata diretta anche i programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall’Unione europea o dal MIUR, precisando le condizioni che, a tal fine, devono ricorrere, quali il ruolo che lo studioso deve avere svolto nel programma di ricerca, la durata minima dei programmi stessi, il massimo lasso di tempo intercorso tra la chiusura della ricerca e la chiamata e introducendo il concetto di “programma di grande rilevanza”;

Visto che gli Atenei stanno inoltrando ai competenti uffici del Ministero un ampio e crescente numero di proposte di chiamata diretta (ad oggi ne sono pervenute più di 80), stimolati in questo anche dalle regole finanziarie incluse nella gestione del Fondo di Finanziamento Ordinario, e che tale numero evidenzia come l’istituto della chiamata diretta stia assumendo un peso di assoluto rilievo nel quadro delle procedure di reclutamento, sino a configurarsi come un secondo canale, caratterizzato però da relativa indeterminatezza di procedure;

Considerata l’ampia esperienza che il CUN ha maturato in tema di chiamate dirette nell’ambito di precedenti disposizioni normative;



Verificato che i competenti uffici del Ministero sottopongono all'esame del CUN al fine della nomina della commissione anche casi di studiosi per i quali non è chiaro se abbiano effettivamente maturato i titoli previsti dal decreto 1 luglio 2011.

II CUN

Valuta necessario portare all'attenzione del Ministro talune significative criticità nell'applicazione dell'istituto della chiamata diretta, illustrandole attraverso i seguenti casi qui proposti a titolo esemplificativo:

- 1) fattispecie in cui il programma di ricerca indicato non è chiaramente riconducibile a quelli previsti dal decreto 1 luglio 2011;
- 2) fattispecie in cui il programma di ricerca è ricompreso nel decreto 1 luglio 2011, ma non lo è il ruolo dello studioso in quel particolare programma;
- 3) fattispecie in cui non risulta possibile identificare con certezza a quale programma di ricerca si riferisca la domanda, né verificare se i programmi di ricerca in questione hanno avuto durata almeno triennale, se siano effettivamente conclusi da non più di tre anni o abbiano già superato almeno una prima valutazione intermedia, come richiesto nel decreto 1 luglio 2011 (tranne per i "programmi di grande rilevanza");
- 4) fattispecie in cui la chiamata proposta presuppone il giudizio di "programma di grande rilevanza", senza indicazione alcuna, nella domanda, degli elementi su cui potrebbe basarsi tale giudizio;
- 5) fattispecie in cui la chiamata non è volta a modificare il ruolo del docente, ma al suo trasferimento ad altro Ateneo (anche modificandone il SSD di inquadramento) presupponendo quindi una sua nuova valutazione in riferimento a un ruolo nel quale già è immesso;
- 6) fattispecie in cui la chiamata si configura come progressione di carriera di personale docente che è già nei ruoli dell'Università configurando in tal modo un canale alternativo all'abilitazione nazionale di recente introduzione.

TUTTO CIO' PREMESSO IL CUN RITIENE OPPORTUNO

che si chiariscano con urgenza gli aspetti procedurali connessi all'applicazione dell'attuale norma affinché l'istituto delle chiamate dirette possa essere amministrato con consapevolezza d'insieme e, in particolare, si espliciti:

- se l'esame preliminare delle proposte debba o possa intendersi oggetto di competenza degli apparati ministeriali, così che solo quelle effettivamente rispondenti a quanto previsto dall'attuale normativa siano trasmesse al CUN per i conseguenti adempimenti;



- se il suddetto esame, volto ad accertare l'esistenza dei presupposti che consentono la stessa applicazione dell'istituto delle chiamate dirette, debba invece intendersi assegnato alla sola competenza delle Commissioni nominate dal CUN;
- se il CUN debba intendersi titolare di una competenza istruttoria in materia, tenendo conto che la verifica dei presupposti atti a legittimare il ricorso all'istituto della chiamata diretta richiede la disponibilità, l'elaborazione e l'interpretazione di dati, sulla base di criteri valutativi ampi e uniformi; tale preliminare esame istruttorio da parte del CUN potrebbe evitare che fattispecie uguali siano soggette a trattamenti difformi, consentire la richiesta di eventuali integrazioni documentali all'Ateneo e porre le commissioni in condizioni di operare nel modo più efficiente.

che l'intera normativa collegata all'istituto della chiamata diretta sia rivista e nelle more di tale revisione che il MIUR intenda avvalersi della competenza istruttoria del CUN, come prefigurato nella terza ipotesi tra quelle sopra indicate.

Il CUN rileva altresì

- l'opportunità di rivedere il decreto 1 luglio 2011 prima della scadenza prevista al termine dei due anni, perché a valle della sua prima applicazione sono già urgenti aggiornamenti migliorativi;
- la necessità che il particolare caso delle chiamate dirette di ricercatori universitari a tempo determinato vincitori dei programmi di ricerca FIRB "Futuro in ricerca" sia riesaminato con estrema sollecitudine; infatti l'attuale bando 2012 e il collegato regolamento attuativo, prefigurano che i vincitori di un progetto "Futuro in ricerca", coordinatori di progetto o responsabili di unità di ricerca, siano inquadrabili dalle Università solo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato con fondi esplicitamente previsti a tal fine dal progetto di ricerca; non si vede pertanto la necessità e l'opportunità di un'ulteriore valutazione quale quella prevista dalla normativa relativa alla chiamata diretta;
- la necessità che siano chiariti i criteri e i parametri a cui devono attenersi le commissioni con particolare a riguardo alla valutazione del profilo scientifico dello studioso sottoposto a giudizio anche in relazione a quanto previsto negli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Alla luce della normativa vigente il CUN procederà comunque alla nomina delle commissioni, "con riserva" per le fattispecie che presentino elementi di incertezza come sopra indicato. I rilievi e perplessità saranno oggetto di motivazione espressa e rese contestualmente all'atto di nomina della commissione.

IL SEGRETARIO
(firmato LIVON)

IL PRESIDENTE
(firmato LENZI)